



# COMUNE DI MONTE DI MALO

Provincia di Vicenza

N. 21 Reg. Delib.  
Del 26/04/2012

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione*

### OGGETTO

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2012**

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di aprile alle ore 19:45, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Si procede all'appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Nominativo	Presente/Assente
PRETTO COSTANTE	Presente
ZATTRA LUCA	Presente
ROSSATO IVAN GIUSEPPE	Assente
SMIDERLE ANDREA	Presente
CARIOLATO ROSA MARIA ASSUNTA	Presente
TESSARO DOMENICO	Presente
PANIZZON LORIS	Presente
MENEGUZZO SALVATORE TITO	Presente
STEFANI ANTONIO	Presente
SOLA CHRISTIAN	Presente
CIANI FRANCESCO ENRICO	Assente
MARCANTE ANGELO	Presente
BRAZZALE CRISTINA	Presente

**PRESENTI: 11 ASSENTI GIUSTIFICATI: 2 VOTANTI: 11**

Sono presenti gli assessori extraconsiliari

CISCATO GIUSEPPE, BIOTTO MAURIZIO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE Michelini dott.ssa Antonietta partecipa alla seduta.

IL SINDACO Pretto dott. Costante nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

*Illustra la presente proposta il Consigliere Smiderle.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che a decorrere dall'anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Propria I.M.P.;

Rilevato che l'Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14/3/2011 n. 23 in quanto compatibili;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto, l'imposta ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributo nelle singole fattispecie impositive;

Rilevato che il comma 14 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ha abrogato specificamente:

- l'art. 1, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla L. 24/7/2008, n. 126, che aveva escluso dall'Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9), per le quali si continua ad applicare normalmente l'imposta;
- il comma 3 dell'art. 58 del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d'imposta per abitazione principale;
- le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti rispettivamente la possibilità di stabilire criteri per regolamento per considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, per assimilare all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

Rilevato che il comma 6 dell'art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, quali l'abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi IRES o locati;

Rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00;

Rilevato che ai sensi del comma 11 dell'art. 13 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e al comma 8 (abitazioni principali e pertinenze e fabbricati strumentali attività agricola);

Rilevato che, ai sensi del comma 17 dell'art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed il fondo perequativo saranno ridotti per l'anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà riversare all'entrata del Bilancio dello Stato le somme residue;

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 26/04/2012 COMUNE DI MONTE DI MALO**

Rilevato che l'art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9;

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Monte di Malo, come risultante dalla banca dati dell'Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall'applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale;

### **RITENUTO**

1) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale Propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214:

- Aliquota di Base 0,84 per cento
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,40 per cento
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento
- Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario 0,84 per cento
- Aliquota per immobili posseduti da soggetti IRES e immobili locati 0,84 per cento

2) di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'anno 2012:

- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00.

**VISTI** i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione;

**VISTO** l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 8

Astenuti: 3 (Sola, Brazzale e Marcante)

### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'Imposta Comunale Propria sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214:

- Aliquota di Base 0,84 per cento
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,40 per cento
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento
- Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario 0,84 per cento
- Aliquota per immobili posseduti da soggetti IRES e immobili locati 0,84 per cento

2) di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'anno 2012:

- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d'anno durante il quale si protrae la destinazione;
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00.

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 26/04/2012 COMUNE DI MONTE DI MALO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 19/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Cecchelerio Agnese*

---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 19/04/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Cecchelerio Agnese*

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

*Pretto dott. Costante*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Michelini dott.ssa Antonietta*

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Monte di Malo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

*Fracasso dott.ssa Barbara*

---

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_.

Monte di Malo,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

*Fracasso dott.ssa Barbara*

---

---